



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.62 Reg./35 Prop. Del.
NELLA SEDUTA DELL'11/05/2015

Art. 1
Istituzione del registro delle unioni civili

1. E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Bergamo per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento. Il registro viene tenuto presso i servizi Demografici con le stesse modalità degli altri registri anagrafici. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del d.Lgs 196/2003 e s.m.i. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e stato civili.

Art. 2
Attività a tutela delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unione civile: "Il rapporto tra due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), che non siano legate tra di loro da vincoli giuridici, di affinità, di adozione e di tutela e che abbiano chiesto l'iscrizione nel registro delle unioni civili.
2. Il Comune provvede a tutelare e a garantire le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) servizi socio sanitari e assistenziali;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti
 - h) servizi cimiteriali
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.
5. All'interno del Comune di Bergamo, chi si iscrive al Registro è equiparato per diritti e doveri, al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini dell'assistenza.

Art. 3
Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

1. L'Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati iscritti nel registro, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
2. L'attestato è rilasciato per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. L'ufficio competente verifica l'effettiva coabitazione delle persone che richiedono l'attestato.

Articolo 4

Iscrizione nel Registro

1. Possono chiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Bergamo.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della cessazione degli effetti civili o del divorzio sull'atto di matrimonio.

Articolo 5

Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Bergamo determina la cancellazione dal registro. Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
2. Nel caso in cui permanga la coabitazione, ma vengano meno i rapporti affettivi, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. Nel caso in cui l'ufficio competente intenda procedere d'ufficio alla cancellazione dal Registro, verrà data preventiva comunicazione formale agli interessati, i quali potranno fornire proprie deduzioni entro 20 giorni dalla comunicazione. Il procedimento di cancellazione eventualmente emanato sarà poi formalmente comunicato agli interessati. Allo stesso modo l'ufficio procederà alla revoca dei benefici eventualmente ottenuti in difetto dei requisiti richiesti.